

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 76

a iniziativa della Giunta regionale:

“Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si ritiene opportuno innovare la disciplina per la raccolta dei funghi epigei spontanei presentando una nuova proposta di legge in sostituzione della precedente norma, la legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) essendo trascorsi numerosi anni dalla sua approvazione.

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare la legge alle mutate competenze amministrative avvenute negli anni sia per semplificare l'organizzazione dei corsi formativi in materia micologica, sia per disciplinare con maggiore attenzione l'aspetto sanzionatorio riducendo l'entità delle sanzioni e infine per aggiornare l'elenco delle specie fungine considerate velenose e tossiche e delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco.

La proposta di legge si compone di 19 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 introduce l'oggetto e la finalità della nuova legge ovvero la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di preservare il patrimonio naturale e la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

L'articolo 2 individua gli enti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, in particolare alle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) e alla Regione per il restante territorio.

L'articolo 3 definisce gli Ambiti e le aree specifiche di raccolta dove è consentita la raccolta dei funghi e disciplina le modalità per riservarsi il diritto di raccolta da parte dei proprietari di boschi. Viene inoltre confermata per le aree naturali protette la raccolta dei funghi nel rispetto dei disciplinari di gestione.

L'articolo 4 definisce l'esercizio della raccolta regolamentando il periodo entro il quale può essere esercitata la raccolta dei funghi e individua i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi.

L'articolo 5 introduce il titolo per la raccolta ed elenca la tipologia di importi previsti per l'esercizio della raccolta. Individua inoltre i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi in assenza del titolo. Definisce inoltre il periodo di validità del titolo per la raccolta, infine individua per la parte finanziaria del bilancio regionale il Titolo delle entrate dove vengono iscritti i proventi del pagamento degli importi nel bilancio regionale.

L'articolo 6 definisce le modalità per esercitare la raccolta dei funghi nonché i soggetti esentati dal possesso del titolo. Definisce inoltre come devono essere raccolti i funghi per non alterare l'habitat di riproduzione degli stessi e i contenitori che devono essere utilizzati.

L'articolo 7 individua ed elenca i limiti e i divieti da osservare per la raccolta dei funghi stabilendo la quantità massima per persona nonché le deroghe per chi esercita l'attività ai fini commerciali. Vengono elencate inoltre le zone dove la raccolta è vietata.

L'articolo 8 prevede il rilascio delle autorizzazioni per comprovati motivi di interesse scientifico. Individua le strutture autorizzate a rilasciare le autorizzazioni alla raccolta e il periodo di durata delle stesse.

L'articolo 9 definisce le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per l'esercizio della raccolta dei funghi, in particolare individua gli interventi ai quali possono essere destinate le risorse nonché i soggetti beneficiari. Viene inoltre istituito il Fondo regionale per le attività di tutela e valorizzazione ambientale collegate alla raccolta dei funghi epigei per l'attuazione degli interventi di competenza regionale previsti da questa legge.

L'articolo 10 prevede l'adozione di un programma annuale da parte della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 in particolare: l'individuazione delle azioni e degli interventi e la definizione dei criteri per il riparto del Fondo.

L'articolo 11 individua le aree specifiche di raccolta e stabilisce disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane dove la raccolta dei funghi può essere esercitata in modo esclusivo da tali soggetti anche a fini economici nonché zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge.

L'articolo 12 definisce le modalità per la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, definisce inoltre la composizione della commissione d'esame per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

L'articolo 13 individua presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) il quale svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.

L'articolo 14 individua ed elenca le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei limiti e divieti previsti da questa legge nonché gli enti che esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e di cui ne introitano i relativi proventi. Individua altresì i soggetti deputati alla vigilanza e al rispetto delle norme contenute nella legge.

L'articolo 15 prevede gli adempimenti da attuarsi da parte della Giunta regionale consequenziali all'attuazione della legge che si propone.

L'articolo 16 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari e alle risorse impegnate.

L'articolo 17 disciplina le disposizioni finanziarie individuando il titolo del bilancio regionale dove sono iscritti i proventi derivanti dal pagamento del titolo per la raccolta dei funghi nonché la quantificazione dei proventi per gli anni 2022 e 2023. Per il finanziamento del Fondo istituito con questa legge e quantificato nei limiti dello stanziamento in euro 125.000,00, si provvede per gli anni 2022 e 2023, con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 17/2001.

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge. In particolare fino all'adozione degli atti da parte della Giunta regionale conservano efficacia quelli adottati ai sensi delle disposizioni previgenti. Infine in sede di prima applicazione, per l'anno di entrata in vigore di questa legge, viene stabilito che costituisce titolo per la raccolta il pagamento dell'importo di euro 10,00. Tale pagamento consente la raccolta fino alla fine dell'anno in cui viene effettuato.

L'articolo 19 elenca gli articoli e le leggi regionali che contengono disposizioni relative alla l.r. 17/2001 che con questa legge si intende abrogare.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della nuova legge ovvero disciplinando la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei con lo scopo di preservare il patrimonio naturale e la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 2 (Funzioni della Regione e delle Unioni montane)

L'articolo 2 individua gli enti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, in particolare alle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e alla Regione per il restante territorio.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 3 (Ambiti di raccolta)

L'articolo 3 definisce gli ambiti di raccolta dove è consentita la raccolta dei funghi e disciplina le modalità per riservarsi il diritto di raccolta da parte dei proprietari di boschi. Viene inoltre confermata per le aree naturali protette la raccolta dei funghi nel rispetto dei disciplinari di gestione.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 4 (Esercizio della raccolta)

L'articolo 4 definisce l'esercizio della raccolta ovvero individua i soggetti che possono raccogliere i funghi.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 5 (Titolo per la raccolta)

L'articolo 5 introduce il titolo per la raccolta ed elenca la tipologia di importi previsti per l'esercizio della raccolta. Individua inoltre i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi in assenza del titolo. Definisce inoltre il periodo di validità del titolo per la raccolta, infine individua dove vengono iscritti i proventi del pagamento degli importi nel bilancio regionale.

Tale disposizione, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, in quanto l'effetto legato alle nuove esenzioni si ritiene compensato dall'incremento delle entrate imputabili all'aumento dei nuovi soggetti che potranno accedere alla raccolta senza aver effettuato il corso formativo. In sede di prima applicazione, i proventi per l'esercizio della raccolta spettanti alla Regione in attuazione di questo articolo sono confermati nella stessa misura di quanto già previsto nelle annualità 2022 e 2023 del bilancio vigente a carico del Titolo 3, Tipologia 01, dello stato di previsione dell'entrata al capitolo 1301020025.

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	1301020025	FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	125.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente da azzerare a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge per la medesima finalità

E sono iscritti al nuovo capitolo appositamente istituito e riportato nello schema sottostante:

Titolo / Tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	scheda cni n.9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	125.000,00	125.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge

Tale stanziamento costituisce il limite di copertura della spesa corrispondente prevista dall'articolo 9.

Articolo 6 (Modalità di raccolta)

L'articolo 6 definisce le modalità per esercitare la raccolta dei funghi. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 7 (Limiti e divieti)

L'articolo 7 individua ed elenca i limiti e i divieti da osservare per la raccolta dei funghi. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 8 (Autorizzazione per comprovati motivi di interesse scientifico)

L'articolo 8 prevede le autorizzazioni speciali nel caso di comprovati motivi di interesse scientifico. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 9 (Utilizzo delle risorse)

L'articolo 9 definisce le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per l'esercizio della raccolta dei funghi, in particolare individua gli interventi ai quali possono essere destinate le risorse nonché i soggetti beneficiari. Viene inoltre istituito il Fondo regionale per le attività di tutela e valorizzazione ambientale collegate alla raccolta dei funghi epigei e per l'attuazione degli interventi di competenza regionale previsti da questa legge.

Il Fondo istituito dall'articolo 9, quantificato in euro 125.000,00 per il 2022 e 2023 è inteso come limite massimo di spesa commisurato ai proventi e corrisponde a quanto già iscritto nel bilancio vigente a carico del capitolo 2160110162 che viene azzerato a favore del nuovo capitolo.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 16/ Programma 1 / Titolo 1	scheda cni n.9400	Fondo regionale per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei – cni 2021	125.000,00	125.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi in materia di tutela e valorizzazione

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 16/ Programma 1 / Titolo 1	2160110162	TRASFERIMENTO E GESTIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	125.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità da azzerare a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge

Articolo 10 (Programma annuale)

L'articolo 10 prevede l'adozione di un programma annuale da parte della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 11 (Aree specifiche di raccolta e disposizioni particolari per i residenti nelle zone montane)

L'articolo 11 prevede che gli enti competenti possono individuare, previo parere dei Comuni interessati, classificati montani o parzialmente montani, zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 12 (Commercializzazione)

L'articolo 12 definisce le modalità per la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, definisce inoltre la composizione della commissione d'esame per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 13 (Controllo sanitario)

L'articolo 13 individua presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), il quale svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 14 (Sanzioni e vigilanza)

L'articolo 14 individua ed elenca le sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei limiti e divieti, nonché gli enti che esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 15 (Disposizioni di attuazione)

L'articolo 15 prevede le disposizioni di attuazione della presente legge, in particolare individua l'adozione degli atti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 16 (Clausola valutativa)

L'articolo 16 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene

previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 17 disciplina le disposizioni finanziarie individuando dove sono iscritti i proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata e la Missione dove è iscritto il finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 9 di questa legge.

Il comma 1 stabilisce l'iscrizione dei proventi spettanti alla Regione per l'esercizio della raccolta già quantificati in euro 125.000,00 per il 2022 e 2023 del bilancio vigente a carico del Titolo 3, Tipologia 01, dello stato di previsione dell'entrata; tali proventi vengono iscritti a carico del nuovo capitolo appositamente istituito per l'attuazione di questa legge evidenziata nello schema sottostante:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	scheda cni n.9337	ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DOVUTO PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI – cni 2021	125.000,00	125.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge

La quantificazione corrisponde a quanto già iscritto nel bilancio vigente a carico del capitolo sotto riportato che viene azzerato nelle annualità 2022 e 2023 a favore del nuovo capitolo sopra indicato.

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Stanziamen- to anno 2023	Note
Titolo 3 / Tipologia 01	1301020025	FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	125.000,00	125.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente da azzerare a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge per la medesima finalità

Il comma 2 autorizza l'iscrizione del Fondo istituito ai sensi dell'art.9 e quantificato in euro 125.000,00 sia nel 2022 e 2023 da intendersi come limite massimo commisurato ai proventi di cui al comma 1; il Fondo è alimentato compensativamente dallo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente al capitolo 2160110162 che presenta la necessaria disponibilità.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamen- to anno 2022	stanziamen- to anno 2023	Nota
Missione 16/ Programma 1 / Titolo 1	scheda cni n.9400	Fondo regionale per le attività di tutela e valorizzazione collegate alla raccolta dei funghi epigei – cni 2021	125.000,00	125.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi in materia di tutela e valorizzazione

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 16/ Programma 1 / Titolo 1	2160110162	TRASFERIMENTO E GESTIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	-125.000,00	- 125.000,00	Stanziamento già iscritte nel bilancio vigente per la medesima finalità da azzerare a favore del nuovo capitolo istituito con questa legge

Il comma 3 definisce la modalità di autorizzazione rinviando al bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari.

Il comma 4 modifica l'autorizzazione di spesa per gli anni 2022 e 2023 della tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023) per la legge regionale 17/2001 che viene azzerata.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 18 prevede le disposizioni transitorie e finali per l'attuazione della presente legge. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 19 (Abrogazioni)

L'articolo 19 elenca gli articoli o le norme che sono o restano abrogati. Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA

della proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:

“Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>Con l'intervento legislativo in oggetto si intende ridisciplinare l'intera materia della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, abrogando la legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), peraltro già oggetto di modifiche.</p> <p>Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, dove assumono rilievo alcune direttive concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, recepite nel diritto interno.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta in esame concerne prevalentemente la materia “agricoltura”, ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Viene tuttavia in evidenza che detta materia risulta strettamente connessa con alcuni settori affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali ad esempio la tutela dell'ambiente.</p> <p>In questo quadro, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta al legislatore statale dettare norme di salvaguardia che “hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto”, volte a garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.</p> <p>Posta tale premessa, la proposta non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali e con il quadro normativo statale di riferimento, costituito essenzialmente dalle seguenti disposizioni: legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari).</p> <p>La citata legge 352/1993, nel fissare alcuni principi fondamentali nazionali che risultano puntualmente recepiti dalla presente proposta, persegue un duplice obiettivo, vale a dire un obiettivo ambientale ed un obiettivo sanitario a tutela della salute dei consumatori.</p> <p>Sempre con riguardo alle fonti primarie, si ritiene opportuno un riferimento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “legge Delrio”) che ha rivisto profondamente il ruolo delle province che, anche in questo settore, non risultano più Enti competenti allo svolgimento delle funzioni amministrative.</p> <p>Si osserva altresì che secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il provvedimento riconosce agli enti locali e nello specifico alle Unioni montane, il compito di attuazione di fasi salienti dell'azione di tutela e di gestione delle</p>

	<p>risorse micologiche nei territori di propria competenza. Tali enti concorrono a promuovere interventi volti a favorire iniziative formative, scientifiche e divulgative riguardanti gli aspetti di conservazione/tutela ambientale e della salute pubblica, nonché al sostegno della promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei.</p> <p>Nel rispetto ed in conformità delle norme statali, la proposta di legge intende altresì introdurre importanti misure di semplificazione amministrativa, idonee al perseguimento di obiettivi quali la riduzione di oneri di natura burocratica a vantaggio dei cittadini e la riorganizzazione dei procedimenti che conducono all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>Si evidenzia in particolare, per quanto attiene alle procedure per l'esercizio della raccolta, che viene eliminata la necessità dell'abilitazione e l'obbligatorietà della frequenza di propedeutici corsi formativi richiesti dalla precedente normativa, allineando in tal modo la Regione Marche alle disposizioni dettate dalla maggior parte delle altre Regioni.</p> <p>Ulteriori norme di semplificazione amministrativa attengono l'introduzione della possibilità di versamento per l'esercizio della raccolta per periodi temporanei; l'esonero dal versamento per i residenti nella Regione con età superiore ai 65 anni; lo snellimento della composizione della commissione d'esame per l'autorizzazione all'esercizio del commercio di funghi epigei freschi e conservati; l'eliminazione dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del tariffario da parte della Giunta regionale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento normativo appare pienamente compatibile con le disposizioni dello Statuto regionale, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale statuisce che la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali.</p> <p>Un'altra importante norma statutaria riconducibile alla materia oggetto dell'intervento normativo è costituita dall'articolo 4, comma 3, laddove è stabilito che la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge contiene l'abrogazione di alcune norme regionali ed in particolare delle seguenti leggi: 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati); 16 aprile 2003, n. 6 (Semplificazione delle procedure di modifica ed integrazione agli allegati A, B e C alla L.R. 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati" e successive modificazioni).</p> <p>Prevede inoltre, nelle disposizioni transitorie e finali, alcune norme per regolare il passaggio definitivo alla nuova disciplina.</p> <p>La previsione di tali norme si rende necessaria anche al fine di garantire le posizioni soggettive dei principali soggetti privati destinatari diretti dell'intervento normativo, quali a titolo esemplificativo i residenti nella Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	<p>Si è ritenuto necessario effettuare un riassetto complessivo delle norme, al fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni e inserire gli adeguamenti necessari al quadro normativo di riferimento, attuando nel contempo una notevole semplificazione amministrativa.</p> <p>La proposta di legge prevede altresì, quale strumento di semplificazione normativa, che l'elenco delle specie fungine considerate velenose e tossiche e delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco siano approvati mediante atto deliberativo di Giunta regionale.</p>
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	<p>Non risultano presentate, all'esame del Consiglio regionale, proposte normative in materia analoga.</p>